



Registro Generale N. 142/2024 del 15/05/2024

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e cambio d'uso dell'edificio ex scuola primaria "Garibaldi" (modulo) per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Soliera - C.U.P. J36G2000000004 - C.I.G. Acquisito Comune di Soliera: A008351E6F AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA TEMPINI 1921 SRL

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Soliera n. 125 del 01/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo avente ad oggetto i "Lavori di riqualificazione e cambio d'uso dell'edificio ex scuola primaria "Garibaldi" (modulo) per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Soliera – C.U.P. J36G2000000004", per una spesa complessiva pari ad Euro 1.814.217,25, di cui Euro 1.394.078,28 per lavori a base di gara, comprensivi di Euro 18.740,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri I.V.A.;
- l'importo a base di gara, al netto dell'IVA, è pari ad € 1.394.078,28, di cui € 18.740,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 406.850,12 quale importo stimato della manodopera;
- con Determinazione n. 18 del 20/01/2023, a firma dell'Ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera (MO), sono stati riapprovati il capitolato speciale d'appalto e alcuni computi metrici estimativi per la correzione di alcuni refusi, che tuttavia non hanno comportato modifiche progettuali o economiche;
- con Determinazione a contrattare n. 81 del 23/03/2023, a firma dell'Ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera (MO), si è disposto di affidare l'appalto dei lavori in oggetto mediante una nuova procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione dell'art. 97 commi 1, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione delle offerte anomale (C.U.P. J36G2000000004 - C.U.I.: L00221720360202200005);
- Con Determinazione n.258 05/09/2023 si prendeva atto delle risultanze dell'approvazione della proposta di aggiudicazione relativamente all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, formulata dal Settore Affari Generali – Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, con determinazione n. 727 del 24/07/2023, per l'affidamento dei "Lavori di riqualificazione e cambio d'uso dell'edificio ex scuola primaria "Garibaldi" (modulo) per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Soliera – C.U.P. J36G2000000004 – C.I.G. acquisito dalla SUA: 9639633CCA", a favore della Ditta **Consorzio Innova Società Cooperativa**, con sede in Via Giovanni Papini n.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



18 – 40128 Bologna – C.F. e P. I.V.A. 03539261200, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti su 100 (di cui 80,00 punti per l'offerta tecnica e 20,00 punti per l'offerta economica) e che ha offerto un **ribasso dell'8,17%** sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 1.375.338,00, oltre ad € 18.740,28 per oneri per l'attuazione del piano della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre ad oneri I.V.A.. L'importo netto contrattuale è pertanto pari € 1.281.713,17, oltre ad oneri I.V.A.10%, di cui € 1.262.972,89 per lavori ed € 18.740,28 per oneri per l'attuazione del piano della sicurezza non soggetti a ribasso. I costi aziendali per la sicurezza indicati dall'aggiudicatario sono pari a € 11.152,62 e il costo della manodopera al netto del ribasso offerto è pari ad € 406.850,12;

Visto il Contratto d'appalto dei lavori in oggetto sottoscritto, tra il Comune e l'impresa aggiudicataria Consorzio Innova Società Cooperativa, con sede in Via Giovanni Papini n. 18 – 40128 Bologna – C.F. e P. I.V.A. 03539261200; in data 26 settembre 2023 – Rep n.21 del 26/9/2023 -Serie 1T Numero: 24021 del 03/10/2023 – Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi iva di Modena, per l'importo di Euro 1.281.713,17 (di cui Euro 1.262.972,89 per lavori ed Euro 18.740,28 per oneri della sicurezza non ribassabili);

Vista la domanda acquisita al Prot. n. 8478 /2024 con la quale il consorzio INNOVA SOC.COOP, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, avanzava richiesta di autorizzazione al subappalto all'impresa TEMPINI 1921 SRL - Codice Fiscale e Partita IVA 03640610980 - con sede legale in Via DEI Santi n.149, 25014 Castenedolo (BS) per la REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO IN LEGNO INDUSTRIALE – nella Categoria OG1, per un importo presunto pari a €73.410,70 (euro settantatremilaquattrocentodieci/70) comprensivi di oneri della sicurezza pari ad €1.359,28;

Visto:

il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e in particolare l'art. 67;
l'art. 21 della L. 13/9/1982 n. 646 e s.m.i.;l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che è possibile concedere l'autorizzazione al subappalto richiesto, in quanto è stato ottemperato a quanto previsto dalla sopra richiamata vigente normativa in materia e cioè:

- all'atto dell'offerta l'impresa aggiudicataria ha indicato nelle forme di legge, le opere da subappaltare o concedere in cottimo, fra le quali rientrano quelle di cui sopra;
- l'impresa appaltatrice ha trasmesso la prova delle denuncia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l'assicurazione dei lavoratori;
- l'appaltatore, unitamente alla domanda di subappalto, ha prodotto la seguente documentazione, agli atti: schema di contratto di subappalto, condizionato (al rilascio della presente autorizzazione); ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione di iscrizione alla competente Camera di Commercio, di insussistenza di forme di collegamento o controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto e dell'autodichiarazione di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per i lavori in oggetto l'impresa affidataria del subappalto ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese e di possedere i mezzi e le attrezzature conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia e il personale per poter eseguire le lavorazioni;



Considerato che sono in corso, nei confronti dell'impresa TEMPINI 1921 SRL - Codice Fiscale e Partita IVA 03640610980, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario;

Visti i lavori stradali in esecuzione su Via Roma finanziati da PNRR, aventi dunque tempi cogenti dettati dal rispetto dei Milestone e dipendenti anche dalla chiusura dei lavori della Casa della Salute sita in via Roma 104;

Considerato che è necessario dare avvio immediato all'esecuzione dei lavori, per cui è stata richiesta autorizzazione al subappalto, per il rispetto dei tempi di esecuzione delle fasi del cantiere stradale sopra richiamato finanziato da PNRR;

Ritenuto necessario procedere ad autorizzare il subappalto ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 in pendenza dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, al fine di dare immediato avvio all'esecuzione delle lavorazioni;

Si dà atto che in caso di esito negativo dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario si procederà alla sospensione o revoca dell'autorizzazione del subappalto;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL_42698840 del 27/02/2024, valido fino al 26/06/2024, relativo all'impresa TEMPINI 1921 SRL - Codice Fiscale e Partita IVA 03640610980;

Preso atto dell'art. 5 del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore e il subappaltatore convenivano che *"In deroga a quanto previsto all'art. 16 del CSA, nonché dell'art. 105, c. 13, lett. a), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., le parti concordano espressamente che le prestazioni eseguite dal subappaltatore verranno pagate direttamente dall'impresa consorziata. Il subappaltatore rinuncia, pertanto all'eventuale diritto di percepire il corrispettivo del contratto di subappalto direttamente dalla Stazione Appaltante, tenendola indenne da qualsivoglia pretesa o azione al riguardo"*

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G 2024/2026;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 e relativa Legge di conversione n. 120/2020, come modificato dalle recenti disposizioni introdotte dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 e relativa Legge di conversione n. 108/2021;



Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
Vista la Legge n. 136/2010;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;

Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di autorizzare, consorzio INNOVA SOC.COOP (C.F. e P.Iva n. 03539261200), con sede in Via Giovanni Papini n. 18 – 40128 Bologna, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, a subappaltare all'impresa TEMPINI 1921 SRL - Codice Fiscale e Partita IVA 03640610980 - con sede legale in Via DEI Santi n.149, 25014 Castenedolo (BS) per la REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO IN LEGNO INDUSTRIALE – nella Categoria OG1, per un importo presunto pari a €.73.410,70 (euro settantatremilaquattrocentodieci/70) comprensivi di oneri della sicurezza pari ad €.1.359,28, alle condizioni indicate nel contratto di subappalto, agli atti del Comune con Prot. n. 8317 del 14/05/2024;

di dare atto che ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore e il subappaltatore convenivano che *"In deroga a quanto previsto all'art. 16 del CSA, nonché dell'art. 105, c. 13, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., le parti concordano espressamente che le prestazioni eseguite dal subappaltatore verranno pagate direttamente dall'impresa consorziata. Il subappaltatore rinuncia, pertanto all'eventuale diritto di percepire il corrispettivo del contratto di subappalto direttamente dalla Stazione Appaltante, tenendola indenne da qualsivoglia pretesa o azione al riguardo"*

di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione, per i successivi adempimenti di competenza;

di precisare che:

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, nonché i dati relativi alla sua iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella



quale si svolgono i lavori;

- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato (P.O.S.). Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- il pagamento degli stati d'avanzamento e dello stato finale è subordinato all'acquisizione del DURC regolare dell'appaltatore e del subappaltatore, emesso dagli Enti preposti;
- ai sensi della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge suddetta. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ed ii;

Di dare atto che sono in corso i lavori stradali su Via Roma finanziati da PNRR, aventi dunque tempi cogenti dettati dal rispetto dei Milestone e dipendenti anche dalla chiusura dei lavori della Casa della Salute sita in via Roma 104;

Di dare atto che è necessario dare avvio immediato all'esecuzione dei lavori, per cui è stata richiesta autorizzazione al subappalto, per il rispetto dei tempi di esecuzione delle fasi del cantiere stradale sopra richiamato finanziato da PNRR;

di dare atto che sono in corso, nei confronti dell'impresa TEMPINI 1921 SRL - Codice Fiscale e Partita IVA 03640610980, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, pertanto il pagamento delle lavorazioni oggetto di subappalto è subordinato all'esito regolare delle suddette verifiche;

di dare atto che in caso di esito negativo dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario si procederà alla immediata sospensione o revoca dell'autorizzazione del subappalto;

di dare atto che

- Responsabile del procedimento di cui al presente atto, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

di dare atto che:

- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, **CUP: J34E21002260002**;
- il CIG attribuito dall'ANAC all'appalto in oggetto è il seguente, **CIG 9746300531**;



di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

di informare l'appaltatore e il subappaltatore sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, inseriti nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni Generali" - "Atti Generali";

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE